



Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

RS 0.814.287.1; RU 2006 2049

Risoluzione LP.1(1) che adotta l'emendamento volto a inserire lo stoccaggio di CO₂ nelle formazioni geologiche del sottosuolo del fondo marino nell'Allegato 1 del Protocollo

Adottata il 2 novembre 2006 in occasione della prima Riunione delle Parti contraenti
Entrata in vigore per la Svizzera il 10 febbraio 2007

Traduzione

Allegato

Vengono aggiunti due paragrafi come segue:

«1.8 flussi di biossido di carbonio provenienti da processi di cattura del biossido di carbonio ai fini del suo stoccaggio.

4. Lo scarico dei flussi di biossido di carbonio di cui al paragrafo 1.8 può essere presa in considerazione solo se:

1. tali flussi sono eliminati in una formazione geologica del sottosuolo del fondo marino; e
2. sono composti quasi esclusivamente da biossido di carbonio. Possono contenere sostanze associate imprevedute provenienti dalla materia d'origine e dai processi di cattura e stoccaggio utilizzati; e
3. non vengono aggiunti rifiuti o altre materie ai fini dell'eliminazione.»

Nel paragrafo 3, il riferimento al paragrafo «1.7» è sostituito con «1.8» per tenere conto del nuovo comma 8 del paragrafo 1.

